

PATENTE NAZIONALE

NATURA GIURIDICA

Rispetto alla natura giuridica di questo tipo di documento, in breve, si può affermare che si tratta di un'autorizzazione amministrativa rilasciata previo accertamento dei requisiti psicofisici, tecnici e morali del titolare.

In sostanza sono autorizzazioni amministrative quegli atti con cui la pubblica amministrazione nell'esercizio di un'attività discrezionale in funzione preventiva, rimuove il limite legale che si frappone nell'esercizio soggettivo.

Infatti fin dall'origine la patente veniva considerata come autorizzazione di polizia così come citava il R.D. 1740 del 1933; tutt'oggi oltre ai requisiti fisici e psichici al titolare vengono richiesti i requisiti morali, anche con l'avvento del DPR nr. 575 del 19/04/94 che dal 01/05/95 ha passato la competenza al rilascio dalla Prefettura all'ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione). Il predetto Ufficio, al rilascio deve comunque dare comunicazione alla Prefettura al fine di appurare se vi siano motivi ostativi al rilascio del documento.

Ai fini della circolazione, la patente di guida viene trattata nel Titolo IV dell'attuale codice della strada. Dall'analisi si ricava che la patente di guida oltre ad autorizzazione di polizia può a tutti gli effetti essere definita un'*abilitazione*; viene infatti rilasciata a seguito di esame tecnico e di verifica dei requisiti fisici, psichici e morali.

Una recentissima modifica al Codice della Strada, che troverà attuazione dal 1 luglio 2003 ha introdotto il così detto "Patentino", ossia il certificato per la guida dei ciclomotori; di questo tratteremo più approfonditamente in seguito.

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

In Italia la patente di guida (rilasciata a cittadini italiani) assume anche carattere di documento idoneo a consentire l'identificazione personale così come disposto anche dalla circolare n.41 del Ministero degli Interni del 18 maggio 1998 che esprimeva parere favorevole in ordine a considerare tale documento come idoneo all'identificazione personale. Il parere espresso si fonda in particolare sul dettato della norma dell'art.292 del R.D. 6 maggio 1940, n.635, (regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), che attribuisce carattere di documento equipollente alla carta di identità ad ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato nella specie, dall'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri

Col D.M 07/10/1999, istitutivo della nuova patente di guida comunitaria formato card, la funzione di documento di riconoscimento è stata confermata dal D.P.R 28.12.2000 nr. 445, che in merito ai documenti amministrativi equipara la patente di guida alla carta di identità.

Dubbi erano sorti infatti in merito alla riproduzione a mezzo di sistemi informatici della firma del titolare, che non viene più impressa direttamente sul documento fornito.

In data 14.03.2000 il Ministero dell'Interno con nota prot. M/2413/8 in merito al D.Lgs. 12.02.1993 nr.39 (predisposizione di atti amministrativi a mezzo di sistemi informatici) , confermava la validità quale documento d'identità della nuova patente di guida formato card, ritenendo che l'apposizione dell'autografia non sia elemento essenziale per far perdere dette caratteristiche di identificazione al documento.

Nel caso in cui la patente, in corso di validità, avesse i dati personali o la foto del titolare non più chiaramente desumibili, non equivarrà più come documento identificativo ma sarà utilizzabile, fino alla sostituzione, esclusivamente come documento abilitativo alla guida.

Al fine di non creare dubbi o perplessità si rammenta che la patente di guida per lo straniero non è da considerare documento ai fini dell'identificazione, ma solo autorizzazione alla guida .

Attualmente in Italia il documento di guida, viene rilasciato dagli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile).

CITTADINO ITALIANO MUNITO DI PATENTE CONSEGUITA ALL'ESTERO

L'emigrazione all'estero spesso per motivi di studio o di lavoro, fa sì che alcuni cittadini italiani hanno conseguito la patente in uno Stato estero oppure che hanno convertito la loro patente italiana in patente estera.

Questi connazionali, nel momento in cui rientrano ed acquisiscono nuovamente la residenza in Italia devono provvedere a regolarizzare la posizione anche in merito al documento di guida. A seconda dei casi si possono verificare le seguenti ipotesi:

- Cittadino italiano munito di patente estera rilasciata da uno Stato della Comunità Europea: può mantenere la propria patente estera, provvedendo a modificare sulla stessa la residenza e nell'eventualità esibire certificato medico per indicare la validità, nel caso in cui il dato sia difforme dai documenti italiani.
- Cittadino italiano munito di patente estera rilasciata da uno Stato non della Comunità Europea: dovrà attenersi alle disposizioni dell'articolo 136 del Codice della strada, potrà pertanto circolare per un anno, dopodichè dovrà munirsi di patente italiana, sostenendo gli esami previsti o a convertire il documento se convertibile.

NOTA: Unico caso particolare è quello in cui il cittadino italiano titolare di patente estera ; la converte o la cambia in quella dello Stato ove acquisisce la residenza; al rientro in patria, anche se per qualsiasi motivo la patente NON fosse convertibile, essendo era già stato titolare di patente italiana, potrà ugualmente riconvertire la patente. (Circolare Min. dei Trasporti del 7.1.1998 n.2/98). ATTENZIONE: se il cittadino italiano, nello Stato extracomunitario ha conseguito la patente di categoria superiore, NON gli verrà riconosciuta, ma gli verrà rilasciata la patente italiana della categoria di cui era titolare in origine

Per accedere alla scheda clicca sul documento

MODELLO 1 - MC. 703 DAL 1954

Dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada (1959) e fino alla loro progressiva sostituzione esistevano tre modelli specifici.
Documento non valido.



MODELLO 2 - MC. 701 PRIMA DEL 1974

Rilasciato dal 1959 al 20.4.1974 anno nel quale cominciò la meccanizzazione degli uffici della Prefettura, sostituisce i documenti precedentemente rilasciati in base al RD 1740/33. Il supporto di tipo cartaceo telato viene rilasciato sulla base della Convenzione Internazionale di Ginevra del 19.9.1949, del DM 1.7.1959 ed in riferimento al T.U 393/59. Le categorie previste sono 6. Con Circolare 90/98 del Min. dei Trasporti del 30.9.1998 viene disposta la sostituzione all'atto della conferma a mezzo rilascio di duplicato sulla base di tabelle di equipollenza. Fino al 1969 il documento presentava una copertina telata. La compilazione è prevalentemente di tipo manuale. L'autorità emittente è la PREFETTURA. Documento tuttora valido.



MODELLO 3 - MC. 701/MEC DEL 1974 AL 1989

Rilasciato dal 21.4.1974 fino all'incirca al 1989 (dipende dalle scorte presenti presso i vari uffici provinciali). Sostituisce il modello precedente con l'entrata in vigore della Legge 4.2.1974 n. 62 che ha abolito le patenti ad uso PRIVATO o PUBBLICO . Viene rilasciato sulla base della stessa legge e fa riferimento anche alla Convenzione Internazionale di Ginevra del 19.9.1949. Il supporto è di tipo cartaceo telato. A partire dal 1977 la stampa è meccanizzata, manuale prima di tale data. L'autorità che lo rilascia è la PREFETTURA. Di questa versione (MC.701/MEC) esistono tre modelli. Documento tuttora valido.



MODELLO 5 - MC. 701/C DAL 1990 AL 1995

Rilasciato dal 1990 fino al 16.06.1995 (vi sono documenti rilasciati anche in seguito per consentire l'esaurimento delle scorte. Documenti rilasciati dopo questa data possono dar luogo a controlli più approfonditi). Questo modello di tipo comunitario è quello previsto dal nuovo codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285). L'articolo 308 del regolamento di esecuzione del codice prevedeva la plastificazione del documento; operazione questa che non è mai stata attuata. ". Il documento si presenta di materiale cartaceo di tipo telato e la compilazione solitamente è di tipo meccanografico. L'autorità che lo rilascia è la PREFETTURA. Documento tuttora valido.

SOSPENSIONI DELLA PATENTE 		VEDIMAZIONI ANNUALI 		REPUBBLICA ITALIANA  PATENTE DI GUIDA Kátrakort Führerschein Άδειά οδήγησης Permis de Conduccion Driving Licence Permís de Conduire Ceabónis Tíamóna Rūševījs Carte de Condução Modelo della COMUNITÀ EUROPEE
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA				
Data _____ Firma _____	<input type="checkbox"/>			
Data _____ Firma _____	<input type="checkbox"/>			
ACQUILARIO 1847 AGOGE. WASSICONTRO		E 3529019		Mod. MC 701/C
		CONFERMA DI VALIDITÀ		
		Valida fino al _____ Data _____ Firma _____		<input type="checkbox"/>

MODELLO 7 - MC. 701/E DAL 01.10.95 AL 01.07.96

Rilasciato dal 01.10.1995 al 30.06.1996 (il periodo di rilascio è sempre condizionato dalle scorte degli stampati presenti presso i vari uffici provinciali). Questo documento viene introdotto a seguito del DPR 575/94 che ha fatto si' che la competenza al rilascio fosse trasferita dalla Prefettura alla Motorizzazione (attuale DTT). Il supporto di tipo cartaceo è dotato del fondino di sicurezza introdotto dal Decreto Dirigenziale 26.05.1995. Il supporto utilizzato, è infatti di tipo speciale con filigrana e con fibre cellulosiche di colore rosso e giallo visibili con l'utilizzo della lampada di Wood . In filigrana si può notare il logo della motorizzazione con una E stilizzata a forma di volante circondata da stelle. Si possono notare le modifiche apportate all'impaginatura ed agli spazi riservati ai vari dati La compilazione è di tipo meccanografico. L'autorità che lo rilascia è la M.C.T.C.. Documento tuttora valido.

CONFERME DI VALIDITÀ

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

VIDIMAZIONI ANNUALI

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

REPUBBLICA ITALIANA

PATENTE DI GUIDA

Kýřekort
Führerschein
Άδεια οδήγησης
Permis de Condución
Driving Licence
Permis de Conduire
Ceadóinas Tiomána
Rijbewijs
Carta de Condução

Modelo delle
COMUNITÀ EUROPEE

E 0000000

mod. MC 701/E

FAC-SIMILE

MODELLO 8 - MC. 701/F DAL 01.07.96 AL 01.06.97

Il modello MC.701/F è stato utilizzato a partire dal 01.07.96 ed è rimasto in uso fino al 13.10.1999 fino all'entrata della patente attuale. Il modello in questione fa riferimento alla modifica della disciplina sulle patenti voluta dalla Comunità Europea con la direttiva 91/439/CEE del 29.07.1991, recepita dalla nostra legislazione attraverso il Decreto Ministeriale del 08.08.1994, G.U. n.193 del 19.08.94. Documento tuttora valido.

CONFERME DI VALIDITÀ	VALIDAZIONI ANNUALI	REPUBBLICA ITALIANA
		I
		PATENTE DI GUIDA
CAMBIAMENTI DI RESIDENZA	SOSPENSIONI DELLA PATENTE	Kërkuesit Futurorësit Aktorët e Prerësorë Përmes së Kandidimit Detyrues Licencë Përmes së Canimit Cështjeve Tërndës Bijetivë Carte de Constat
		Modello della COMUNITÀ EUROPEA
	E 9347213	

MODELLO 9 - MC. 701/F DAL 01.06.97 AL 14.10.99

Rilasciato dal 01.07.1996 al 13.10.1999 (il periodo di rilascio è sempre condizionato dalle scorte degli stampati presenti presso i vari uffici provinciali). Questo documento viene introdotto a seguito della Direttiva 91/439/CE con riferimenti al Decreto Min. 8.8.1994 e Decreto Dirigenziale 21.6.1996. Questo documento reca oltre alle 5 categorie anche le 5 sottocategorie. Anche il supporto di questo documento è dotato del fondino di sicurezza introdotto dal Decreto Dirigenziale 26.05.1995. Il supporto utilizzato, di tipo cartaceo, è infatti di tipo speciale filigranato e con fibre cellulosiche di colore rosso e giallo visibili con l'utilizzo della lampada di Wood. In filigrana si può notare il logo della motorizzazione con una E stilizzata a forma di volante circondata da stelle. Si possono notare le modifiche apportate all'impaginatura ed agli spazi riservati ai vari dati. La compilazione è di tipo meccanografico. L'autorità che rilascia è la M.C.T.C. Documento tuttora valido.

VALIDAZIONI ANNUALI

CONFERME DI VALIDITÀ

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

F 1039460

REPUBBLICA ITALIANA

PATENTE DI GUIDA

Κατάστημα
Πολιτείας
Αξιωματική
Πρόεδρος της Κοινότητας
Διεύθυνση
Πρόεδρος της Κοινότητας
Κατάστημα Τροφίμων
Εξουσιοδότηση
Κατάστημα
Κατάστημα
Απόφαση

Modello della
COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO 10 - MC 720 F DAL 14.10.1999

Rilasciato dal 14.10.1999 ed attualmente in uso. Questo documento è stato introdotto dalla Direttiva 96/47/CE a cui si riferiscono i DM 16.07.1998 e DM 07.10.1999. Si ricorda che con il DM 29.03.1999 le sottocategorie sono state soppresse. Il documento è il risultato dell'adeguamento comunitario per quanto concerne il documento di guida ; esso infatti è stato adottato dai 15 gli Stati della CE. Si è passati da un materiale cartaceo ad un materiale plastificato, predisposto per essere dotato di eventuale microprocessore o dispositivo informatizzato. Le dimensioni, l'impaginatura e la compilazione hanno subito dei cambiamenti radicali (la stampa è termografica e la data di rilascio, che oggi viene stampata, in precedenza veniva riportata su un'etichetta adesiva) . Il formato reca le stesse voci e gli stessi codici per tutti gli Stati, così da consentire un'interpretazione univoca a prescindere dalla lingua. Se si tratta di patente "speciale" ,a lato della categoria posseduta verrà riportata la lettera "S". Per consentirne una corretta interpretazione è quindi fondamentale la conoscenza dei cosiddetti "codici armonizzati". Tali codici, numerati da 1 a 99 sono comuni per tutti gli stati, mentre dal 100 in poi hanno valenza solo nello Stato di rilascio. I codici possono essere riportati sia a lato alla categoria posseduta (se riguardano solo quella specifica categoria), sia nello spazio sottostante alle categorie, se le prescrizioni indicate ricorrono in ogni caso. Il modello qui riportato è quello utilizzato fino al 16.10.2000 ossia con lo spazio utilizzato per le annotazioni manuali ai campi 4a, 4b e 7. Successivamente è stato utilizzato un'altro modello. Documento tuttora valido.



MODELLO 11 - MC 720 F DAL 16.10.2000

Dal 16.10.2000, salvo diversa data d'inizio in funzione delle scorte di vecchi stampati, a differenza del modello precedente, lo spazio non plastificato è limitato solo alla firma del titolare.

